

COMUNE di LUZZI

DELIBERAZIONE ORIGINALE della GIUNTA COMUNALE

N. 53

DEL 30/03/2010

Affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____ con il n. _____
Lì _____ Il Messo Comunale

OGGETTO: Convenzione di utilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2 della L.R. 19/11/2003 n. 20 lett. A) (LSU). Proroga al 31/12/2010.

L'anno duemiladieci il giorno trenta del mese di marzo alle ore 13,45 presso la Sede Comunale di Palazzo Vivacqua, a seguito di avviso del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

N°	nome e cognome		sì	no
1	TEDESCO Manfredo	- Sindaco -		X
2	FEDERICO Flaviano	- Vice Sindaco -	X	
3	BELMONTE Elio	- Assessore -		X
4	VIVACQUA Francesco	- Assessore -		X
5	CIARDULLO Jessica	- Assessore -	X	
6	BASILE Gianpiero	- Assessore -	X	
7	GUCCIONE Cesare	- Assessore -	X	

Presiede il sig. Flaviano FEDERICO nella qualità di Vicesindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Dr.ssa Erminia GIORNO

Il Vicesindaco, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, li invita a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della G.C. n° 13 del 28/01/2002 si è preso atto della convenzione Rep. N° 494 dei soggetti di cui alla lettera A della L.R. n° 4/2001 e successive modifiche ed integrazioni, stipulata tra questo Ente e la Regione Calabria per il prosieguo delle attività di lavoro socialmente utili fino al 31/12/2002;

Che la stessa è stata oggetto di proroga dal 01/01/2003 al 31/12/2009;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 315 del 22/12/2009 con la quale la citata convenzione è stata prorogata al 31/03/2010;

Vista la Delibera di G.R. n. 311 del 25/03/2010 con la quale la Regione Calabria ha prorogato le attività di cui alla citata convenzione in essere e già oggetto di proroga, alla data del 31/12/2010;

Considerato che occorre recepire i contenuti della citata delibera di G. R. n. 311 del 25/03/2010;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Settore AA.II. ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Vista la L.R. n° 20 del 19/11/2003

DELIBERA

Di recepire i contenuti della Delibera di Giunta Regionale n. 311 del 25/03/2010 con la quale la Regione Calabria proroga le attività di cui alla citata convenzione in essere e già oggetto di proroga, fino al 31/12/2010;

Di dare atto, altresì, che per come disposto dalla Regione Calabria le ore integrative sono prorogate fino al 31/12/2010 nella misura di 10 ore settimanali in aggiunta alle 20 ore settimanali e saranno retribuite se effettivamente prestate per come disposto dalla Deliberazione di G. R. n. 539 del 31/07/2006;

Di precisare che l'utilizzo dei soggetti di cui all'art. 2 della L.R. n° 20 del 19/11/2003 non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'Ente utilizzatore e non modifica lo stato di disoccupazione.

Di dare atto, altresì, che restano valide tutte le altre condizioni di cui alla citata convenzione.

Di trasmettere copia della presente a:

- Regione Calabria – Assessorato al Lavoro – Catanzaro-
- INPS – Rende:
- Italia Lavoro S.p.A. – Rende
- Assessorato provinciale Mercato del Lavoro – Cosenza:
- Centro per l'Impiego n° 5 – Cosenza;
- INAIL – Cosenza;

Di trasmettere, altresì, copia della presente deliberazione al settore Bilancio e programmazione Finanziaria per quanto di competenza.

DELIBERA

Di dare immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D. Lgs n° 207/2000.

COMUNE di LUZZI

DELIBERAZIONE COPIA della GIUNTA COMUNALE

N° 53

DEL 30/03/2010

Affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____ con il n. _____
Lì _____ Il Messo Comunale

OGGETTO: Convenzione di utilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2 della L.R. 19/11/2003 n. 20 lett. A) (LSU). Proroga al 31/12/2010.

L' anno duemiladieci il giorno trenta del mese di marzo alle ore 13.45 presso la Sede Comunale di Palazzo Vivacqua, a seguito di avviso del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

N°	nome e cognome		sì	no
1	TEDESCO Manfredo	- Sindaco -		X
2	FEDERICO Flaviano	- Vice Sindaco -	X	
3	BELMONTE Elio	- Assessore -		X
4	VIVACQUA Francesco	- Assessore -		X
5	CIARDULLO Jessica	- Assessore -	X	
6	BASILE Gianpiero	- Assessore -	X	
7	GUCCIONE Cesare	- Assessore -	X	

Presiede il Sig. Flaviano FEDERICO nella qualità di Vicesindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Dr.ssa Erminia GIORNO

Il Vicesindaco, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, li invita a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della G.C. n° 13 del 28/01/2002 si è preso atto della convenzione Rep. N° 494 dei soggetti di cui alla lettera A della L.R. n° 4/2001 e successive modifiche ed integrazioni, stipulata tra questo Ente e la Regione Calabria per il prosieguo delle attività di lavoro socialmente utili fino al 31/12/2002;

Che la stessa è stata oggetto di proroga dal 01/01/2003 al 31/12/2009;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 315 del 22/12/2009 con la quale la citata convenzione è stata prorogata al 31/03/2010;

Vista la Delibera di G.R. n. 311 del 25/03/2010 con la quale la Regione Calabria ha prorogato le attività di cui alla citata convenzione in essere e già oggetto di proroga, alla data del 31/12/2010;

Considerato che occorre recepire i contenuti della citata delibera di G. R. n. 311 del 25/03/2010;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Settore AA.II. ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Vista la L.R. n° 20 del 19/11/2003

DELIBERA

Di recepire i contenuti della Delibera di Giunta Regionale n. 311 del 25/03/2010 con la quale la Regione Calabria proroga le attività di cui alla citata convenzione in essere e già oggetto di proroga, fino al 31/12/2010;

Di dare atto, altresì, che per come disposto dalla Regione Calabria le ore integrative sono prorogate fino al 31/12/2010 nella misura di 10 ore settimanali in aggiunta alle 20 ore settimanali e saranno retribuite se effettivamente prestate per come disposto dalla Deliberazione di G. R. n. 539 del 31/07/2006;

Di precisare che l'utilizzo dei soggetti di cui all'art. 2 della L.R. n° 20 del 19/11/2003 non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'Ente utilizzatore e non modifica lo stato di disoccupazione.

Di dare atto, altresì, che restano valide tutte le altre condizioni di cui alla citata convenzione.

Di trasmettere copia della presente a:

- Regione Calabria – Assessorato al Lavoro – Catanzaro-
- INPS – Rende:
- Italia Lavoro S.p.A. – Rende
- Assessorato provinciale Mercato del Lavoro – Cosenza:
- Centro per l'Impiego n° 5 – Cosenza;
- INAIL – Cosenza;

Di trasmettere, altresì, copia della presente deliberazione al settore Bilancio e programmazione Finanziaria per quanto di competenza.

DELIBERA

Di dare immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D. Lgs n° 207/2000.